



Prot. 3481 del 23.02.2024

Al Sindaco del Comune di Scarperia e San Piero

Al Presidente del Consiglio Comunale del comune di Scarperia e San Piero

Alla Giunta del Comune di Scarperia e San Piero

A tutti i consiglieri del comune di Scarperia e San Piero

Oggetto: Mozione per Farsi rappresentare in CDA della Multiutility con voto contrario alla quotazione in borsa, accompagnato dall'impegno a lavorare ad un percorso di ripubblicizzazione dei servizi in essa confluiti.

Premesso

- che in data 18/10/2022_ il Consiglio Comunale ha adottato la deliberazione n. 67, da intendersi qui completamente richiamata;
- oggetto della deliberazione di cui sopra è la complessa operazione di aggregazione societaria per la gestione dei servizi pubblici locali, (c.d. "operazione Multiutility"), articolata in più fasi connesse che prevedeva la fusione per incorporazione di Consiag S.p.A., Acqua Toscana S.p.A. e Publiservizi S.p.A. (società incorporate), in ALIA Servizi Ambientali S.p.A.;
- Consiag S.p.A. era titolare delle reti idriche comunali, che si caratterizzano per il vincolo di incedibilità in quanto beni demaniali. Pertanto l'incorporazione di Consiag in Alia ha comportato la cessione dell'intero suo patrimonio alla società incorporante;
- la fusione per incorporazione si è perfezionata con atto del 26.01.2023, registrato in data 29.01.2023 ed iscritto in data 01.02.2023;
- l'operazione oggetto della delibera, prevedeva altresì che nel prossimo esercizio una parte delle azioni della Multiutility (rappresentative di una percentuale del capitale tra il 40 e il 49% fossero offerte al mercato e che si procedesse alla quotazione in borsa;
- che il Comune si è impegnato ad esprimere voto favorevole nell'ambito dell'assemblea dei soci della Multiutility per il conferimento della delega al C.d.A. della Multiutility medesima per l'avvio e lo svolgimento di tutte le attività necessarie ai fini della quotazione in borsa delle azioni della Multiutility;

Considerato che

- il Sindaco di Loro Ciuffenna ha chiesto un parere alla Sezione Regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti ex art. 7, co.8 L. 131 del 2003 - il richiedente:
 - richiamata la natura demaniale delle reti idriche di proprietà di Stato, Comuni o Province e la loro inalienabilità (art. 822-824 c.c., art. 143 dlgs 152/2006;



- richiamato l'art. 21 del dlgs 201/2022, che in linea con la previsione dell'art. 823 c.c., ribadisce per gli Enti Locali il divieto di cedere la proprietà di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali, fatta salva la possibilità (se non vietata da norme di settore), di conferire anche in forma associata la proprietà, a "società a capitale interamente pubblico" che è incredibile;
 - ha chiesto se le società patrimoniali conferitarie di reti e impianti idrici partecipate dai Comuni possano concorrere, in qualità di società incorporate, a processi di fusione per incorporazione o se detta partecipazione confligga con la natura demaniale locale delle reti e infrastrutture idriche e con la sancita inalienabilità delle stesse, atteso che alla fusione per incorporazione consegue il trasferimento di ogni rapporto giuridico, attivo e passivo di cui sono titolari le società incorporate.
- La Corte dei Conti, con Delibera n.159/2023/PAR, ha risposto al quesito nei seguenti termini: *"che qualora uno o più enti locali, avvalendosi della facoltà loro concessa dall'art.21, comma 5, D.Lgs. n.201/2022, abbiano conferito la proprietà di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali essenziali alla gestione del servizio pubblico locale ad una "società a capitale interamente pubblico, che è incredibile", tale società può poi essere interessata a operazioni di fusione societaria, propria o per incorporazione, purché (ed è valutazione concreta ovviamente rimessa agli enti interessati) all'esito della fusione resti assicurata la titolarità di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali in capo a una società a capitale interamente pubblico (oltre che, naturalmente, la loro destinazione alla gestione del servizio pubblico "per l'intero periodo di utilizzabilità fisica del bene" come disposto dallo stesso art.21, comma 2., cit.)."*

Rilevato che

- attuandosi la prospettata quotazione in borsa della Multiutility si violerebbero norme imperative che sanciscono la inalienabilità dei beni demaniali locali, contravvenendo anche a quanto chiaramente statuito dalla Sezione Regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti;
- detta valutazione concreta è rimessa agli Enti Pubblici interessati e che quindi nel voto favorevole alla quotazione in borsa non potrebbero non rilevarsi profili di grave invalidità amministrativa, anche in termini di contrarietà a norme imperative quali quelle che sanciscono il principio di inalienabilità dei beni demaniali locali che potrebbero esporre il Comune a possibili annullamenti in sede giurisdizionale ed a possibili responsabilità per danni e spese di giudizio.

Viste le norme del TUEL d.lgs. 267/2000, in particolare

- L'art. 42 co.2 che attribuisce al Consiglio Comunale una funzione di indirizzo e di controllo politico, amministrativo in merito:
 - all'organizzazione dei pubblici servizi
 - alla costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione di pubblici servizi partecipazione dell'Ente Comunale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione (lett. e), nonché in merito agli indirizzi da



osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

- l'art. 112 co.1, in base al quale gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle attività comunali;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*", e in particolare:

- l'art.142 co.3, in base al quale gli Enti locali, attraverso i competenti enti di governo dell'ambito, provvedono, *inter alia*, alla organizzazione del servizio idrico integrato, alla scelta della forma di gestione e al relativo affidamento;
- L'art 143 che recita: "*1. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge. 2. Spetta anche **((all'ente di governo dell'ambito))** la tutela dei beni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 823, secondo comma, del codice civile*".
- L'art. 198 e l'art. 202 in base ai quali gli Enti locali, attraverso i competenti enti di governo dell'ambito, provvedono, *inter alia*, alla gestione dei rifiuti urbani e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Visti gli articoli 822 e ss del Codice civile.

Visto l'art. 21 del d.lgs. 201/2022

Vista la Delibera n.159/2023/PAR della Sezione Regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti

Ricorrendo un interesse pubblico concreto e attuale, si

Chiede al Sindaco e alla Giunta:

- Di espletare la volontà di far sì che la parte pubblica esprima voto contrario, nell'ambito dell'assemblea dei soci della Multiutility (Alia S.p.A.), per il conferimento della delega al C.d.A. della medesima per l'avvio e lo svolgimento di tutte le attività necessarie ai fini della quotazione in borsa delle azioni della società.
- Di impegnarsi a condividere nelle sedi istituzionali, anche di concerto con gli altri comuni interessati, il percorso e le modalità per addivenire ad una concreta ripubblicizzazione dei servizi pubblici toscani.
-

Scarperia e San Piero, 22/02/2024

T. Bertini e C. Corti